

# Prestiti, nessuna cessione del Tfr

AZIENDA SCUOLA  
Di Franco Bastianini

## L'Inpdap blinda le quote di liquidazione destinate ad alimentare la previdenza complementare

Non è consentito per far fronte alle richieste delle finanziarie

Al personale della scuola, come a tutti gli altri dipendenti statali, non è consentita la cessione della indennità di buonuscita (Tfs) o del trattamento di fine rapporto (Tfr) per effetto di contratti di finanziamento stipulati con società finanziarie, contro la cessione di quote di stipendio.

Lo ha ribadito di recente l'Inpdap, l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, precisando peraltro che il Tfr può invece essere ceduto, anche per intero, solo dai dipendenti pubblici non statali stante le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 52 del dpr 180/1950, dall'articolo 13-bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato dal comma 346 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Potranno, invece, costituire oggetto di liquidazione a favore dell'istituto bancario o della società finanziaria che ha concesso un mutuo fino all'estinzione del residuo debito, le sole quote di Tfr dei dipendenti statali non destinate a previdenza complementare. Nessuna eccezione è consentita relativamente alla indennità di buonuscita (Tfs) che spetta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli dell'amministrazione scolastica che alla data del 31 dicembre 2000 erano inquadrati con contratto a tempo indeterminato.

Il personale della scuola assunto dopo la predetta data ha diritto, invece, al solo trattamento di fine rapporto.

La diversa disciplina che regola la cedibilità dei due trattamenti trae origine dalla loro diversa natura giuridica. Il Tfs ha, infatti, non solo carattere di salario differito e quindi di natura retributiva, ma anche di carattere previdenziale. I contributi previdenziali vengono versati per il 7,10% dal datore di lavoro e per il 2,50% dal dipendente sull'80% dello stipendio lordo. All'atto della cessazione dal servizio il Tfs viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita. Nel Tfr l'accantonamento è, invece, a totale carico del datore di lavoro. L'ammontare del trattamento di fine rapporto non ha, pertanto, alcun rapporto con la retribuzione in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma è dato esclusivamente dal montante dei contributi versati, rivalutati e accantonati presso l'Inpdap.